



ORIGINALE

COMUNE di VITULAZIO

PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 95 Del 04/08/2023

OGGETTO: ART. 1, CO. 557 DELLA L. 311/2004. UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE. DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventitré il giorno quattro del mese di agosto alle ore 13:45 nelle forme previste dal Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale di Vitulazio approvato con delibera di Giunta comunale n. 68 del 23/10/2020 e ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto comunale, previo invito formalmente effettuato, si è riunita nella sala delle adunanze della sede comunale la GIUNTA COMUNALE, con l'intervento dei Sigg.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	SCIALDONE ANTONIO	Si	
Assessore	RUSSO MARIA MELANIA	Si	
Assessore	SCIALDONE ANTIMO	Si	
Assessore	DI GAETANO FRANCESCO	Si	
Assessore	CIRIELLO ANTONELLA	Si	
TOTALE		5	0

La partecipazione degli assessori Antimo Scialdone e Francesco Di Gaetano avviene a distanza tramite sistema di videoconferenza. Si dà atto che il collegamento telematico permette il riconoscimento facciale e vocale e garantisce la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e del sistema.

Partecipa alla seduta e cura la redazione del verbale il Segretario Dott.ssa Teresa Lagnese.

Presiede l'adunanza il Dott. Antonio Scialdone nelle sua qualità di Sindaco, il quale constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ART. 1, CO. 557 DELLA L. 311/2004. UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE. DETERMINAZIONI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA I - AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui " Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo 35.";
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 92, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il quale recita che "Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";

Vista la deliberazione di G.C. n. 74 del 23.06.2023, avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025";

Dato atto della necessità di potenziare l'Area I Amministrativa del Comune di Vitulazio, dato l'imminente collocamento a riposo di personale dipendente, giusta determinazione n. 141 del 19/06/2023 (RG n. 306 del 19/06/2023), come rettificata dalla determinazione n. 143 del 20/06/2023 (RG. n. 310 del 20.06.2023);

Ravvisata la necessità di ricorrere all'utilizzo di una figura professionale di altro ente, con esperienza già acquisita nel servizio, così come previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 24.12.2004, n° 311 (Legge Finanziaria 2005), come modificato dalla L. 74/2023, ai sensi del quale :

"i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza".

Dato atto che secondo la recente giurisprudenza contabile " se l'Ente decide di utilizzare autonomamente le prestazioni di un dipendente a tempo pieno presso altro Ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi necessariamente all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo"; (Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG)

Rilevato, altresì, che il Consiglio di Stato, con il parere n. 1213/2014, approfondendo quanto già evidenziato con il parere n. 2141 del 2005, ha precisato che la natura speciale della norma in questione, fermo restando il limite della durata massima dell'orario di lavoro fissato in 48 ore settimanali dall'art. 4 del d.lgs. 66/2003 e s.m.i., consente di superare l'art. 4, comma 2-bis del CCNL 14.9.2000, che non consente di attribuire la titolarità della posizione organizzativa a dipendenti utilizzati a tempo determinato in misura inferiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno, proprio valorizzando la specialità della disposizione e la finalità da essa tutelata di consentire ai comuni più piccoli, in un sistema di vincoli stringenti alle spese di personale, di assicurare la corretta erogazione dei servizi e funzioni di competenza;

Considerato che l'art. 5 del d. lgs. n. 66/2003 fissa i limiti massimi temporali della prestazione lavorativa in 48 ore settimanali, sicché la prestazione lavorativa del dipendente utilizzato non potrà essere superiore a n. 12 ore settimanali;

Vista la richiesta di cui al prot. n. 9316 del 01.08.2023 del Comune di Vitulazio, inoltrata Comune di Qualiano (NA), per l'utilizzo del dipendente Dott. Giancarlo Grassia, con il quale instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, part-time per un massimo di 12 ore settimanali;

Vista la nota di riscontro prot. n. 9509 del 04.08.2023, con la quale veniva accolta la richiesta del del Comune di Vitulazio e veniva autorizzato il dipendente, Dott. Giancarlo Grassia, a prestare la propria attività professionale in favore del Comune di Vitulazio, per un massimo di complessive 12 ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro, dal 07.08.2023 fino al 31.12.2023;

Sentito il dipendente, Dott. Giancarlo Grassia, in ordine alla disponibilità all'utilizzo presso il Comune di Vitulazio ex art. 1 comma 557 della l. 311/2004;

Dato atto che la durata del rapporto di lavoro con il Dott. Giancarlo Grassia viene prevista presumibilmente dal 07.08.2023 o comunque dalla sottoscrizione del contratto e fino al 31.12.2023;

Rilevato che il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili e rispettosi del quadro normativo di riferimento;

Considerato che, in applicazione del citato comma 557 della L. n. 311/2004, l'utilizzo del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra gli enti di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso gli enti in favore dei quali il dipendente svolge la prestazione lavorativa;
- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in tutti gli enti;
- il compenso da corrispondere verrà determinato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente svolta e sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni Autonomie Locali;

Rilevato che l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 1, comma 557 della L. n. 311 del 2004 non richiede la formalizzazione mediante convenzione, in quanto con l'ente che si avvale del lavoratore non si dà vita ad una prestazione univoca ripartita, bensì ad una prestazione lavorativa indipendente da quella che il lavoratore interessato conduce con l'ente di provenienza;

Dato atto sia del rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, della L. n.122 del 2010, così come di recente modificato dall'art. 11, comma 4-bis, della legge n. 114 del 2014, sia del rispetto dell'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006, come da attestazione conservata agli atti;

Preso atto

- del pieno rispetto dei vincoli di spesa per le assunzioni a tempo determinato;
- della sussistenza dei prerequisiti necessari per poter effettuare assunzioni ed in particolare:

a) il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);

a) la programmazione triennale del fabbisogno del personale;

c) la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;

d) il Piano della Performance;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. lgs. n. 267/2000;

Visto il parere del Revisore unico dei conti, verbale n. 29 del 04.08.2023, acquisito al protocollo dell'Ente in pari data al n. 9512;

Acquisiti i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/20000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente riportate;
2. di utilizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311 del 2004 (Finanziaria per il 2005), per n. 12 ore settimanali, presumibilmente dal 07.08.2023 o comunque dalla sottoscrizione del contratto e fino al 31.12.2023, salvo proroga o rinnovo, il dipendente a tempo indeterminato del Comune di Qualiano, Dott. Giancarlo Grassia, Funzionario EQ specialista in attività amministrative;
3. di dare atto che il presente atto costituisce aggiornamento della sottosezione 3.3 del PIAO 2023/2025 "Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)";
4. di dare atto che, in applicazione del citato comma 557 della L. n. 311/2004, l'utilizzo del lavoratore avverrà nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra gli enti di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare le 48 ore settimanali;
 - il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso gli enti in favore dei quali il dipendente svolge la prestazione lavorativa;
 - la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in tutti gli enti;

- il compenso da corrispondere verrà determinato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente svolta e sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni Autonomie Locali;

5. di dare atto che la relativa spesa trova copertura nei fondi stanziati nel bilancio di previsione 2023/2025;

6. di demandare agli uffici competenti l'adozione degli atti necessari per dare concreta attuazione alla presente deliberazione, ivi compresa la comunicazione del presente atto al Comune di Qualiano per gli adempimenti di propria competenza;

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4), del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

LA GIUNTA COMUNALE

- **VISTA** la proposta come sopra formulata, avente ad oggetto "ART. 1, CO. 557 DELLA L. 311/2004. UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE. DETERMINAZIONI.";

- **VISTI** i Pareri favorevoli, acquisiti ai sensi dell'Art. 49 del TUEL;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto "ART. 1, CO. 557 DELLA L. 311/2004. UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE. DETERMINAZIONI.";

PREVIA APPOSITA E DISTINTA VOTAZIONE

DELIBERA DI DICHIARARE

La presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 Bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e art. 6 del regolamento dei Controlli Interni, parere: **Favorevole**

Vitulazio, 04/08/2023

Il Responsabile di Area

Dott. Gianpaolo Raffaele Russo

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 7 del regolamento dei Controlli Interni, parere: **Favorevole**

Vitulazio, 04/08/2023

Il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria

Dott. Gianpaolo Raffaele Russo

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate*

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI' SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
Dott. Antonio Scialdone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Teresa Lagnese

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE COMUNALE IL 07/08/2023 PER LA PUBBLICAZIONE DI 15 GIORNI CONSECUTIVI, COME PREVISTO DALL'ART. 124 C.1 DEL D. Lgs. N. 267/2000.

ADDI' 07/08/2023

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Teresa Lagnese

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

(X) PERCHE' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000.

() DECORSI 10 GIORNI DALLA ESEGUITA PUBBLICAZIONE.

ADDI' 07/08/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Teresa Lagnese